

circolare  
17 FEBBRAIO 2017



Studio  
Arlati Ghislandi

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 17 febbraio 2017

## Oggetto

### Trasferimenti intra-societari di lavoratori specializzati extra UE

In attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, è stato emanato il decreto legislativo del 29 dicembre 2016, n. 253, pubblicato sulla GU n. 7 del 10 gennaio 2017. Con le circolari n. 517 del 9 febbraio 2017 del Ministero dell'Interno e n. 521 del 9 febbraio 2017 del Ministero del lavoro sono state fornite, a riguardo, precisazioni ed istruzioni operative.

Il decreto in esame, introducendo al TU sull'immigrazione gli articoli 27-quinquies e 27-sexies ha previsto che l'ingresso ed il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso (o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro) e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

- a) dirigenti. Il Ministero dell'Interno e del lavoro hanno precisato che la categoria "dirigente", prevista dall'art. 2095 c.c., è da riferirsi ad un lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa;
- b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

### Campo di applicazione

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri. Per entità ospitante si intende:

- la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito
- un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma in esame gli stranieri che:

- a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
- b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
- d) svolgono attività di lavoro autonomo;

- e) svolgono lavoro somministrato;
- f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

### **Nulla osta: adempimenti dell'entità ospitante**

L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. Il Ministero del lavoro ha precisato che la richiesta di nulla osta deve essere presentata mediante la compilazione telematica del modulo "Art. 27-quinquies" disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Il rilascio del nullaosta è soggetto alla procedura ed ai termini previsti dal decreto e dalle circolari ministeriali.

Semplificazioni della procedura son previste nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa.

### **Permesso di soggiorno**

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso». Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima predetti, in caso di proroga del distacco temporaneo, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, dei presupposti della proroga. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

### **Durata**

La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che tali periodi sono comprensivi di proroghe.

Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

### **Condizioni di lavoro**

Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione).

Nello specifico, il Ministero dell'Interno ha precisato che, laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento particolare a:

- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna.

Si precisa che l'impresa stabilita in un Paese terzo/extra UE, che intende effettuare un trasferimento intra-societario in Italia di dirigenti/lavoratori specializzati/lavoratori in formazione, non ha l'obbligo

di effettuare la comunicazione preventiva di distacco (ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 136/2016), in quanto tale obbligo rileva solo per i lavoratori extra UE distaccati (ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5 del Dlgs 136/2016) che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016 nei termini sopra chiariti (lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di appalto ex articolo 27, comma 1, l. i) TUI).

### **Sanzioni**

In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 12, del TUI (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato). Inoltre nelle seguenti ipotesi trovano applicazioni le aggravanti di cui al comma 12-bis articolo 22 del TUI (aumento da un terzo alla metà della predetta pena):

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Si applica, inoltre, la sanzione di cui al comma 12 ter art. 22 del TUI, secondo cui con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

### **Straniero in possesso di permesso di soggiorno ICT**

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo:

- massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni;
- superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta con le modalità sopra indicate. La richiesta di nullaosta può essere presentata anche se il lavoratore ha già fatto ingresso nel territorio nazionale, entro 90 giorni dal suo ingresso.

Entro 8 giorni dal rilascio del nulla osta lo straniero dichiara allo Sportello la propria presenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura "mobile ICT". Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno "mobile ICT", allo straniero è consentito di lavorare, purché il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità.

Nell'ipotesi di impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato membro sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non sia stato richiesto il nulla osta, si prevede l'applicazione delle sanzioni predette.

Anche il permesso di soggiorno "mobile ICT" viene rilasciato per la durata della mobilità richiesta e può essere rinnovato a seguito di proroga, previa verifica da parte dello Sportello Unico della sussistenza delle condizioni necessarie, per il periodo massimo consentito di tre anni (dirigenti e lavoratori specializzati) o di un anno (lavoratori in formazione).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

